

. Uinistero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE Divisione IV – Mercato e logistica dei prodotti petroliferi e dei carburanti

ALLE SOCIETÀ TITOLARI DI DEPOSITI FISCALI DI PRODOTTI ENERGETICI

AGLI OPERATORI REGISTRATI

Loro Indirizzi

Dipartimento per l'Energia Struttura: DG-SAIE REGISTRO UFFICIALE Prot. n. 0004017 - 25/02/2013 - USCITA

<u>e per conoscenza:</u>

All'ASSOCOSTIERI

ALL'ASSOGASLIQUIDI

ALL'ASSOPETROLI

ALL'UNIONE PETROLIFERA

ALLA CONFINDUSTRIA

ALLA FEDERCHIMICA

ALL'OCSIT

ALL'AGENZIA DELLE DOGANE

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON L'TENTI

Loro Indirizzi

Oggetto: Determinazione annuale delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi. Rilevazione delle immissioni al consumo avvenute nell'anno 2012.

Come è noto, il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2013 ha modificato la disciplina delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi.

Si rende pertanto necessario operare alcuni adeguamenti e precisazioni relativamente a quanto richiesto con la nota n. 23249 del 28 novembre 2012 in merito alle rilevazioni delle immissioni in consumo effettuate nel corso del 2012, e a quanto successivamente comunicato con la nota n. 1280 del 17 gennaio 2013 che ha prorogato al 12 marzo 2013 i termini per la presentazione delle dichiarazioni.

In particolare:

 coloro che non hanno ancora fatto pervenire la propria dichiarazione in formato cartaceo dovranno collegarsi al sito web del Ministero dello Sviluppo Economico http://dgerm.sviluppoeconomico.gov.it/dgerm/scorte.asp e fornire i propri dati in via

> Via Molise,2 – 00187 Roma tel. +39 06 4705 2344 – fax +39 06 47887853 e-mail dgsaie.scorteoil@mise.gov.it http://dgerm.sviluppoeconomico.gov.it/dgerm/scorte.asp

MD7 22 febbraio 2013



telematica seguendo le istruzioni allegate alla presente nota. Sarà comunque necessario far pervenire anche i moduli cartacei compilati, completi della autocertificazione della dichiarazione;

- coloro che hanno già trasmesso le proprie dichiarazioni non sono tenuti a rinviarle se tali
 dichiarazioni restano confermate. Viceversa, in caso di necessità di rettifica, devono
 reinviare la dichiarazione ex-novo che sarà l'unica ritenuta valida dall'Amministrazione;
- la schermata che appare all'indirizzo del sito web suddetto è una rielaborazione informatica del modulo cartaceo. Sono stati predisposti i seguenti menù a tendina:
 - 1. società titolari dei depositi fiscali
 - 2. società che hanno immesso in consumo tramite il deposito fiscale
 - 3. depositi fiscali
 - 4. singoli prodotti petroliferi.

Quindi per l'inserimento dei dati in via telematica si devono utilizzare i menu a tendina predisposti cliccando sull'oggetto di interesse e digitando esclusivamente il quantitativo in tonnellate. Per esigenze di uniformità con i programmi informatici relativi alle statistiche, molti codici società e codici deposito sono stati modificati; si prega di porre particolare attenzione su questo punto.

Si ribadisce inoltre quanto già reso noto con le ministeriali n. 23249 sopra citata e n. 1279 del 17 gennaio 2013 circa i prodotti destinati al rifornimento delle imbarcazioni: sono esclusi dal computo delle scorte i soli prodotti destinati al rifornimento di navi dirette a porto estero; nel caso in cui non si abbia documentazione che attesti la precisa destinazione, i prodotti andranno considerati come destinati a bunkeraggio marittimo internazionale.

Relativamente al prodotto lubrificanti si chiarisce che deve essere considerata solamente la parte di idrocarburi ottenuto da sottoprodotti della distillazione, principalmente destinati a ridurre l'attrito tra superfici. È inclusa tutta la gamma di oli lubrificanti finiti, dall'olio per fusi all'olio per cilindri, nonché gli oli utilizzati nei grassi, oli motore e le scorte di base di oli lubrificanti di qualsiasi qualità.

Per quanto riguarda i prodotti acqua ragia minerale, benzine speciali, cere paraffiniche ed etano, considerato che tali prodotti possono essere commercializzati anche per fini diversi da quelli che danno origine al pagamento dell'accisa o dell'imposta di consumo, compresa la fattispecie dell'esenzione, in tali casi, non ricorrendo il presupposto dell'immissione in consumo ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera d) del decreto legislativo 249/2012, risultano completamente estranei dalla applicazione della predetta normativa sulle scorte petrolifere.

Circa l'esatta individuazione tipologica dei prodotti petroliferi soggetti alla normativa sulle scorte petrolifere, si rimanda all'allegato B, punto 4.1 del regolamento (CE) n. 1099/2008.



Infine, ad integrazione di quanto riportato con la ministeriale n. 23249 del 28 novembre 2012 circa il trattamento dei dati sensibili, si comunica che sono abilitati a tali operazioni anche il dott. Giovanni Perrella e la dott.ssa Donatella Castrini del Ministero dello Sviluppo Economico e il personale dell'OCSIT dedicato a tale lavoro, che sarà dallo stesso OCSIT nel proprio sito.

Le associazioni in indirizzo sono invitate a dare massima diffusione alla presente presso i propri associati.

IL DIRETTORE GENERALE



Istruzioni per la trasmissione dei dati in via telematica

- Collegarsi al sito internet del Ministero dello sviluppo economico portale scorte http://dgerm.sviluppoeconomico.gov.it/dgerm/scorte.asp;
- salvare sul proprio computer, in una stessa directory, i due files "dati-scorte" e "template dichiarazione annuale immissione in consumo":
- aprire contemporaneamente i due files;
- inserire i propri dati utilizzando i menu a tendina;
- salvare il file con il "nome società dichiarante" consumi 2012 ed alla fine della compilazione inviare al Ministero dello sviluppo economico via e-mail all'indirizzo dgsaie.scorteoil@mise.gov;
- si specifica che qualora vi fossero problemi di natura informatica nella gestione dei file excel, è sempre possibile fare una dichiarazione cartacea sul modello disponibile sempre sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico portale scorte http://dgerm.sviluppoeconomico.gov.it/dgerm/scorte.asp ed inviare il tutto via e-mail all'indirizzo dgsaie.scorteoil@mise.gov e via posta al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento Energia D.G.S.A.I.E. Divisione IV Via Molise 2, 00187 Roma.

Avvertenze

Preliminarmente, si rammenta che tutti i quantitativi dei prodotti devono essere espressi in tonnellate intere senza decimali (t = Kg/1000).

- 1. Codice deposito e codice società: gli impianti che hanno già partecipato alla rilevazione negli anni scorsi verificheranno il loro codice deposito e codice società nel menu a tendina; si prega di porre attenzione a questo aspetto perché alcuni codici sono variati. I soggetti che per la prima volta entrano nella rilevazione e che non trovano il loro riferimento negli elenchi dei menu a tendina operano nel seguente modo:
 - Nel foglio dati-scorte.xls nelle liste denominate "deposito" e "società" ci sono tre righe in bianco a disposizione per inserire ulteriori "depositi" e/o "società" che attualmente non sono riportate nei relativi elenchi.
 - Dopo tale modifica al file va comunque mandata una all'indirizzo <u>dgsaie.scorteoil@mise.gov</u> una email nella quale sarà riportata l'anagrafica completa del deposito o società aggiunta.
 - Per anagrafica completa si intende: denominazione, indirizzo, città, regione, numero di telefono, partita IVA, indirizzo e-mail.
- 2. Immissioni in consumo: la compilazione esatta di questo quadro è particolarmente importante perché sui quantitativi qui dichiarati si calcola l'entità delle scorte.
- 3. Soggetto che ha immesso in consumo: Il soggetto che immette al consumo è quello al quale è intestata la ricevuta del pagamento dell'accisa o dell'imposta di consumo rilasciata dai competenti uffici doganali. Non ha quindi immesso al consumo la società che abbia soltanto rimborsato al fornitore il costo dell'accisa o dell'imposta di consumo. Si prega vivamente di fare attenzione a questo punto per evitare equivoci sull'attribuzione della scorta.
- 4. **Prodotti:** A partire da quest'anno verranno rilevate le immissioni di <u>tutti i prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, § 1 del Regolamento CE n. 1009/2008.</u>



Cosa indicare in questi campi: devono essere inseriti qui i quantitativi immessi al consumo nell'impianto. Si considerano immessi al consumo i quantitativi per i quali si sono verificati i presupposti per il pagamento dell'accisa. Ciò vale anche per i prodotti destinati ad uso esente. Per i prodotti non soggetti ad accisa varrà l'assolvimento dell'imposta di consumo.

Prodotti destinati ad enti e/o installazioni militari: i quantitativi destinati ad enti e/o installazioni militari non sono più esclusi dal conto delle scorte e quindi devono essere riportati nel modulo.

Rifornimento alla navigazione: ai sensi della Direttiva 2009/119 sono soggetti a scorta anche i prodotti destinati al rifornimento marittimo con la sola esclusione di quelli destinati ai soli bunkeraggi marittimi internazionali e cioè i "quantitativi di prodotti energetici forniti alle navi di qualunque bandiera impegnate nella navigazione internazionale. La navigazione internazionale può svolgersi in mare, sulle vie d'acqua o sui laghi interni e sulle acque costiere. Sono esclusi:

- I consumi delle navi impegnate in navigazione interna; la distinzione tra navigazione interna ed internazionale va effettuata sulla base del porto di partenza e del porto di arrivo e non in funzione della bandiera o della nazionalità della nave.
- I consumi delle navi da pesca
- I consumi delle forze armate" (allegato A punto 2.1 del regolamento CE n. 1099/2008).

Prodotti energetici di origine vegetale ed emulsioni: non vengono richieste le immissioni in consumo di prodotti energetici di origine vegetale. Tuttavia, nel caso di miscele tra oli minerali e prodotti vegetali, il quantitativo di prodotto immesso in consumo dovrà essere dichiarato per intero. Ad esempio, se si immettono in consumo t 100 di gasolio con aggiunta di biodiesel sino al 7%, dovranno essere dichiarate t 100.

Rimane invece valido quanto stabilito per le emulsioni con acqua. Ad esempio, se si immettono in consumo con assolvimento dell'accisa t 100 di ATZ emulsionato con acqua al 15%, dovranno essere dichiarate ai fini delle scorte t 85.

Si evidenzia infine, per memoria dell'operatore, che <u>non</u> devono essere compilati i quadri 4 e 5 riportati nel modulo cartaceo e nelle istruzioni di cui alla nota 23249 del 28 novembre 2012, stante la pubblicazione del decreto legislativo 249/2012.

Schema di dichiarazione per l'autocertificazione

Per quest'anno, anche con la trasmissione dei dati in via telematica, è necessario compilare il modulo cartaceo che ha valore di autocertificazione secondo le modalità previste dal DPR 445/00.

E' quindi necessario che chi ha compilato e verificato i moduli sottoscriva lo schema proposto a pagina 4, o comunque renda una dichiarazione analoga, aggiungendo la fotocopia non autenticata del proprio documento d'identità.

Per ogni chiarimento sulle modalità e sui tempi di compilazione dei moduli, si prega di inviare una comunicazione per posta elettronica al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Energia – D.G.S.A.I.E. - Divisione IV all'indirizzo e-mail desaie.scorteoil@mise.gov